COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CAIATI: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (857) 384

PRESIDENTE 384, 385, 386

FORNALE, *Relatore* 384

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 384, 385

LEONE RAFFAELE 384

GORRERI 385, 386

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CAIATI ed altri: Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1693-*B*) 387

PRESIDENTE 387

LEONE RAFFAELE, *Relatore* 387

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 387

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni (2098) 388

PRESIDENTE 388, 389, 390, 392

ABATE, *Relatore* 388

PAG.

LEONE RAFFAELE 389

GORRERI 389

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) 393

PRESIDENTE 393

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 393

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari (2099) 393

PRESIDENTE 393

PAG.

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico (2196) 393

PRESIDENTE 393

Votazione segreta:

PRESIDENTE 393

La seduta comincia alle 10.

DI BENEDETTO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiati: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiati: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Desidero dichiarare, riguardo alle perplessità sollevate circa gli emendamenti presentati dal Governo, che, dopo un approfondito esame, il mio parere è favorevole alla approvazione di essi.

L'onorevole Fornale ha facoltà di riassumere i termini della discussione svoltasi nella precedente seduta.

FORNALE, *Relatore*. Come certamente i colleghi ricordano, la relazione e la discussione generale relative alla proposta di legge in esame furono già svolte nella precedente seduta, al termine della quale il Governo si impegnò ad elaborare emendamenti al secondo e terzo comma, riguardanti le infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio e l'età per la riammissione in servizio. Prego, quindi, l'onorevole Sottosegretario di renderci noto il pensiero del Governo circa il secondo e terzo comma dell'articolo unico.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come già ha avuto modo di dichiarare il collega onorevole Guadalupi, in linea di massima, il Governo è favorevole alla proposta di legge. Quanto al secondo comma dell'articolo, il Governo ne ha proposto la soppressione. Infatti, in base ad esso, potrebbero essere riammessi in servizio militari di truppa dispensati dal servizio anche in seguito ad infrazioni delle disposizioni di legge sul matrimono. Il Governo non può accettare una tale sanatoria di infrazioni di legge e quindi propone la soppressione del secondo comma.

Per quanto concerne invece il terzo comma, il Governo propone che sia emendato nel modo seguente: « Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il ventottesimo anno di età e trovarsi nelle altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio ». Il Governo propone poi la soppressione delle parole « fatta eccezione per il limite di età », perché altrimenti si consentirebbe la riammissione in servizio di militari ammogliati in età inferiore al ventottesimo anno.

Con queste modifiche, il Governo propone l'approvazione della proposta di legge.

FORNALE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento degli emendamenti governativi.

PRESIDENTE. In sostanza si vuole condizionare la riammissione in servizio al compimento del ventottesimo anno di età. Se il fatto è avvenuto in età inferiore ai ventotto anni, i militari possono presentare domanda di riammissione in servizio dopo il compimento dei ventotto anni; ciò è previsto per non creare una situazione di preferenza nei confronti di quanti hanno rispettato il limite di età previsto dalla legge.

LEONE RAFFAELE. Per quanto concerne la modifica del terzo comma, in sostanza la Commissione era già d'accordo. Invece non eravamo d'accordo sulla interpretazione da dare alla soppressione del secondo comma. È infatti evidente che con esso il proponente voleva introdurre un concetto ben preciso. Ora mi chiedo se la proposta di soppressione coincida con la soppressione di tale intendimento o se è invece intendimento del Governo collegare il concetto di infrazione delle disposizioni di legge sul matrimonio alla dizione dell'ultima parte del primo comma, cioé « e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato celibe o vedovo senza prole ».

A me sembra che sia intenzione del proponente di riammettere in servizio anche quei carabinieri che abbiano violato la disposizione di legge sull'età necessaria per contrarre matrimonio, ma non mi pare che tale, chiamiamola così, benedizione speciale, tale benevola disposizione risulti chiaramente nella parte conclusiva del primo comma.

Mi è dato di capire che il Governo intenda che possano essere riassunti soltanto quei ca-

rabinieri i quali, pur non avendo compiuto il trentacinquesimo anno di età, siano vedovi o celibi, purché non abbiano violato la sunnominata disposizione. Quindi il Governo non riammetterebbe coloro che, pur avendo ventinove o trenta anni, violarono la legge, per il solo fatto che la violarono.

PRESIDENTE. Lasci che le spieghi il mio pensiero.

LEONE RAFFAELE. Sto cercando di interpretare il significato della soppressione del secondo comma proposta dal Governo.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quelli che hanno violato la norma sul matrimonio non possono essere riammessi.. È questa una norma cui il Governo non intende derogare, perché altrimenti si creerebbe una sperequazione, ponendo alcuni in una posizione privilegiata.

Anche il Comando generale dell'Arma è decisamente contrario ad una disposizione di questo tipo, perché, specialmente nell'Arma dei carabinieri, tali sanatorie non si possono ammettere.

PRESIDENTE. Desidero dare un chiarimento. Nel primo comma è affermato il principio per cui possono essere riammessi anche i militari che abbiano compiuto un'infrazione, purché non abbiano superato i 35 anni. Se si elimina il secondo comma, il terzo è necessario per coloro che abbiano commesso l'infrazione di ammogliarsi senza l'autorizzazione richiesta, ma che tale infrazione abbiano compiuto prima del compimento del ventottesimo anno e sono tuttora in attesa del compimento del ventottesimo anno.

LEONE RAFFAELE. Questo a me sembra essere un altro problema. Ma direi che dalle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario risulti un diverso pensiero.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, ripeto, è decisamente contrario all'introduzione di una sanatoria, proprio per non mettere i trasgressori in una posizione di privilegio; tanto più che con una precedente legge abbiamo ridotto il limite a ventotto anni. Se ora li riammettessimo automaticamente, creeremmo una grave sperequazione.

LEONE RAFFAELE. Mi pare che stiamo parlando di cose diverse.

Facciamo un esempio: io ho violato la legge sul matrimonio due anni fa, quando avevo ventisette anni; adesso ho quindi ventinove anni: sono riammesso o no?

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso sì; se invece il militare ammogliato avesse oggi ventisei anni non potrebbe essere riammesso.

LEONE RAFFAELE. Quindi il pensiero del Governo è orientato in senso positivo, non negativo.

PRESIDENTE. Positivo.

GORRERI. Il mio dubbio è che, sopprimendo il secondo comma, si toglierebbe la possibilità di concorrere alla riammissione a coloro che si sono sposati prima del ventottesimo anno, in quanto nel primo comma vi è la dizione: « che ne siano ritenuti meritevoli ». È evidente che coloro che si sono sposati prima del trentesimo anno, avendo commesso un'infrazione, non sono più « meritevoli e quindi sono esclusi.

Dobbiamo, inoltre, tener conto delle particolari circostanze in cui possono essersi trovati i militari che si sono sposati senza l'autorizzazione. Può darsi che essi si siano trovati a dover scegliere fra la permanenza nell'Arma e la necessità di dare un nome a un figlio in arrivo. Anche io mi sono trovato a dover fare una scelta del genere a vent'anni: ho scelto a favore del bambino, non della carriera.

Dobbiamo quindi tener conto di tali fattori morali e ciò lo si può ottenere o mantenendo il secondo comma o sopprimendo la dizione del primo comma che suona « che siano ritenuti meritevoli ». Poiché però sopprimere tale dizione presenta notevoli difficoltà, proporrei di mantenere il secondo comma. Si deve pur dare una possibilità a quelle famiglie che i militari si sono creati da un anno e che possono anche trovarsi in ristrettezze economiche.

PRESIDENTE. Intendo esporre il mio pensiero, non come presidente di questa Commissione, ma come proponente della legge.

Non è possibile sopprimere l'espressione « che siano meritevoli » e questo perché l'infrazione commessa dal carabiniere alla legge matrimoniale non è che un momento della sua vita; fra il momento in cui ha commesso tale infrazione e quello in cui presenta domanda di riammissione, intercorre un periodo di tempo durante il quale il carabiniere può aver violato qualche altra norma, non necessariamente penale, ma anche morale, come ad esempio si sia dato all'alcool o non abbia corrisposto gli alimenti ai genitori.

Ma direi di più: può darsi che il provvedimento che ha provocato la messa in congedo del carabiniere per aver contravvenuto alle disposizioni sul matrimonio, sia soltanto la conclusione di una serie di infrazioni. Ecco, perché, credo sia giusto che il Comando, che

dispone dei posti resisi vacanti, li utilizzi secondo i meriti.

Vengo ora al caso del bambino prospettato dall'onorevole Gorreri. Non sono certamente insensibile all'argomentazione del nostro collega. Un carabiniere, dopo aver commesso un'infrazione alle disposizioni che regolano il matrimonio, può aver condotto una vita corretta oppure scorretta. Tra i due casi il Comando dell'Arma deve preferire ai fini della riammissione in servizio coloro che hanno condotto, dopo aver lasciato l'Arma, una vita corretta.

GORRERI. Una tale valutazione sarebbe soggettiva in quanto ciascuno giudica secondo la propria personalità.

PRESIDENTE. Noi parliamo di persone che, oltre ad avere la responsabilità della famiglia che si sono creata, devono rispondere con la loro vita di tutta una disciplina che non può essere incrinata da preoccupazioni di ordine familiare. Il Comando dell'Arma è in condizioni di accertare, attraverso i suoi canali di informazione, se l'interessato alla riammissione in servizio abbia condotto una vita corretta. Se, per esempio, dovesse risultare che un carabiniere non passa gli alimenti ai vecchi genitori, caso non riscontrabile attraverso il solo certificato penale, si dovrebbe tenerne conto ai fini della valutazione. Lo stesso criterio si dovrebbe seguire se un carabiniere abbia causato un grave incidente colposo in cui sia chiara la sua responsabilità. Il Comando dell'Arma, non avendo la possibilità di riammettere in servizio, a parità di merito, tutti questi carabinieri, preferisce nella valutazione tener conto di coloro che hanno avuto un contegno corretto dopo aver lasciato la vita militare.

GORRERI. Ritengo che il secondo comma, in quanto si limita semplicemente alle infrazioni sulla legge regolante il matrimonio, chiarifichi sufficientemente il carattere dell'infrazione stessa, non intaccando le altre condizioni.

PRESIDENTE. La condizione del compimento del ventottesimo anno di età, ai fini della riammissione in servizio per coloro che hanno commesso una infrazione matrimoniale, viene inserita nel terzo comma.

Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Possono aspirare alla riammissione anche i militari di truppa dispensati dal servizio a tutto il 30 giugno 1963 per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati di cui al primo e al secondo comma del presente articolo si devono trovare nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, fatta eccezione per il limite di età.

Al primo comma non sono stati proposti emendamenti.

Il Governo ha proposto la soppressione del secondo comma. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non é approvato*).

S'intende, pertanto, approvata la soppressione proposta dal Governo.

Il Governo propone, poi che il terzo comma sia emendato nel modo seguente:

« Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il terzo comma nel testo del Governo.

(*È approvato*).

In seguito alle modificazioni apportate l'articolo unico risulta così formulato:

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autoriz-

zato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiamo superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1693-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri », approvata dalla Camera nella seduta del 17 febbraio 1965 e modificata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 31 marzo 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera, è stata lievemente modificata dal Senato.

All'articolo 1 la Commissione difesa del Senato ha indicato la data di vigenza (1° agosto 1964), mentre la nostra Commissione aveva fissato tale termine solo per la parte riguardante la copertura dell'onere.

L'emendamento all'articolo 2 riguarda la entità dell'onere. La nostra Commissione aveva valutato l'onere in lire 424.800.000, mentre la Commissione del Senato lo ha portato a lire 600.000.000.

Le modifiche, anzi le precisazioni apportate dal Senato, mi appaiono opportune; suggerisco pertanto alla Commissione di approvare senz'altro la proposta di legge con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche apportate del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche deliberate dalla IV Commissione permanente del Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.

Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla IV Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1965 al 31 dicembre 1965, valutabile in annue lire 424.800.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La IV Commissione del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo 2 nel modo seguente, lasciando invariato il secondo comma:

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 modificato dalla Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni (2098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni ».

L'onorevole Abate ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame non ci farà penare, come purtroppo sta frequentemente avvenendo da un po' di tempo a questa parte per altri disegni e proposte di legge, sia perché è necessario ed indispensabile adeguarsi ai tempi (non si parla più di C.R.E.M.M., ma di C.E.M.M.), sia perché l'ultimo periodo della relazione (sgomberando il terreno da ogni dubbio e perplessità) recita testualmente: « il provvedimento non comporta alcun onere finanziario ».

Ci auguriamo perciò che dopo i qualificati interventi degli onorevoli colleghi si potrà approvare il provvedimento, adeguando così ai tempi, l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

Gli onorevoli colleghi ben sapranno che, così come avviene per altri corpi delle nostre Forze armate, il C.E.M.M. è ripartito a tutto oggi in quelle categorie (marinai, segnalatori, cannonieri, elettricisti, siluristi, torpedinieri, palombari, furieri, trombettieri, musicanti ecc..) che vennero definite con l'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1933, n. 778. Mutata la situazione del naviglio militare, si evidenzia la necessità di un opportuno ed indilazionabile adeguamento a quelle che sono state e sono finora le ripartizioni: nuove voci, 12 in tutto, rispetto alle 20 di prima. Qualche vecchia voce, cara al nostro ricordo, scompare: i furieri si chiameranno « specialisti del servizio amministrativo »; i siluristi saranno « tecnici delle armi » e via dicendo.

Se tutto ciò può sembrare pleonastico, notevole e rilevante è l'introduzione di una nuova disciplina per quanto riguarda i requisiti necessari per l'avanzamento. Di particolare rilievo è la modifica che viene apportata nell'articolo 3 del provvedimento in esame, con la quale fra i diplomati saranno considerati non soltanto coloro che conseguiranno il diploma presso gli istituti nautici, ma tutti i militari di leva in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado.

L'articolo 4 si richiama all'articolo 56 del vecchio testo unico, riflettente la composizione della Commissione di avanzamento per determinate categorie di personale del C.E.M.M., apportando le modifiche derivanti da anacronistiche dizioni. Il comandante superiore del C.R.E.M.M. è sostituito dal direttore generale del C.E.M.M.; il comando superiore del C.R.E.M.M. è sostituito dalla dicitura « Ministero difesa Marina ».

Ai fini dell'avanzamento, ci sembra opportuno rilevare che viene ad essere qualificato come « personale imbarcato », quel personale destinato a reparti di volo e agli aereoporti, oppure quel personale che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo.

Per quanto concerne il periodo minimo di imbarco, per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del C.E.M.M., la tabella allegata in calce alla legge sostituisce i vecchi termini.

Viene data al Ministero della difesa, previo parere delle Commissioni di avanzamento, la possibilità di disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo di imbarco, oppure la riduzione della sua durata. Ciò per ovviare al grave inconveniente che potrebbe verificarsi allorquando per ogni variante del numero delle navi in armamento o in riserva si dovesse attendere l'emanazione di un'apposita disposizione legislativa che, modificando gli obblighi dei periodi minimi di imbarco, verrebbe a pregiudicare le aspirazioni di avanzamento degli interessati.

Poiché i periodi minimi di imbarco con il presente disegno di legge risultano maggiori di quelli richiesti attualmente, onde non turbare la carriera di quel personale che all'entrata in vigore della legge potrebbe trovarsi non in possesso dei nuovi requisiti di imbarco, una norma transitoria dispone il « congelamento », per un triennio, dei periodi minimi di imbarco oggi richiesti.

Materie di esame, composizione della Commissione di concorso, premi di congedamento vengono illustrati nell'articolo 7 e successivi della nuova legge; si tratta di disposizioni tendenti a snellire alcune procedure ormai superate. L'articolo 9 adotta un particolare e giusto criterio circa la determinazione dell'anzianità relativa del personale avente un'eguale anzianità assoluta che, in virtù dell'articolo 2 della nuova legge (nuove ripartizioni e classificazioni) sarà trasferito di categoria e di specialità.

Giustamente si è ritenuto opportuno adottare un nuovo criterio circa le disposizioni relative allo stato dei sottufficiali, che prevede la determinazione del nuovo ruolo in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera (invece che in base all'età). Ciò tende ad evitare che, dopo il leggero « terremoto » che investirà le categorie e le specialità per quanto riguarda le nuove diciture, le posizioni giuridiche acquisite dagli interessati possano subire mutamenti per accidentali fattori, quale quello dell'età.

Questo, in breve, onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Governo presenta alla nostra attenzione e del quale come Relatore propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla questione dei titoli. Il disegno di legge in esame modifica, oltre che nelle voci, anche sostanzialmente l'attuale ordinamento del C.E.M.M., ed in particolare l'articolo 3; come ha messo in evidenza l'onorevole Relatore, con esso si introduce una caratteristica *D*, che vuol dire diplomato di scuola media secondaria superiore. Questa caratteristica era prima riservata a coloro che erano in possesso di licenza o di abilitazione dell'istituto nautico, oggi invece è attribuita a tutti coloro che abbiano un titolo di studio di scuola di secondo grado (istituto magistrale, liceo scientifico ecc..).

A mio modo di vedere, sarebbe giusto che anche questi non fossero relegati, come per il passato, nelle categorie minori e che fossero anzi equiparati ai diplomati degli istituti nautici. Ma la mia maggiore preoccupazione è per i diplomati degli istituti superiori. Potrebbe meravigliare che coloro che sono in possesso di diplomi di scuola media superiore accedano (e a mio parere siano compresi) alle scuole C.E.M.M., mentre il titolo di cui sono in possesso potrebbe aprire loro le porte delle accademie. Ma il fatto è che alle scuole C.E.M.M. si presentano soltanto coloro che hanno i titoli inferiori e che non sono stati in grado di superare, pur essendo in possesso dei requisiti fisici necessari, le prove di ammissione alle accademie.

Questo è un dato di fatto e nulla si può obiettare, ma vorrei auspicare che, ove sia possibile, si dia a questi diplomati, oltre che una diversa caratterizzazione, anche la possibilità di un più rapido avanzamento nella carriera. Difatti non mi pare giusto che questi giovani in possesso di un superiore grado di cultura debbano, per giungere al grado di sergente, seguire la stessa trafila degli altri, che poi sono la maggior parte, in possesso di un titolo di studio di scuola media inferiore e quindi di un più basso grado di cultura.

Oggi sia i diplomati degli istituti nautici che quelli in possesso di maturità classica, scientifica o degli altri titoli equivalenti, possono giungere al grado di sergente, ma forse sarebbe preferibile che il Ministero della difesa studiasse il modo di collocare su di un piano di maggior prestigio i giovani provenienti da istituti superiori di secondo grado.

Non è in questo momento nelle mie possibilità indicare in quale modo si possa ottenere ciò, ma credo che sarebbe opportuno ridurre per questi ultimi a uno o due anni il tempo occorrente per il raggiungimento del grado di sergente.

È quindi chiaro che intendo soltanto esprimere un auspicio, non rivoluzionare la legge.

Nel porre questo problema all'attenzione del Ministero della difesa, vorrei anche far presente che accade oggi molto spesso che molti diplomati, ed anche laureati, dopo un anno passato nelle scuole C.E.M.M., trovino di aver fatto male i loro calcoli, si sentano mortificati e se ne vadano. A me sembra quindi che sarebbe opportuno andar loro incontro, onde invogliarli a continuare.

Questa mia proposta naturalmente ha valore solo se un provvedimento del genere non porti ad altre sfasature.

GORRERI. Onorevole Presidente, rappresenterei l'esigenza di un rinvio dell'esame del presente disegno di legge perché, anche se in linea di massima siamo ad esso favorevoli, vorremmo poter esaminare con più attenzione i diversi articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri, si tratta di materia squisitamente tecnica che la stessa Marina, sulla base dell'esperienza di questi anni, ha suggerito. Inoltre un rinvio rimanderebbe di ben 15 giorni l'esame.

GORRERI. Visto che sussiste il pieno accordo di tutti i gruppi, anche io non posso

che dichiararmi favorevole, trattandosi di un adeguamento alle mutate condizioni della Marina militare. Credo di potermi assumere la responsabilità di una simile dichiarazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

1. — Nocchieri
2. — Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta
3. — Cannonieri
4. — Tecnici di armi
5. — Elettrotecnici
6. — Tecnici di macchine
7. — Fuochisti
8. — Palombari
9. — Incursori
10. — Specialisti del servizio amministrativo e logistico
11. — Nocchieri di porto
12. — Marinai ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate " marinaio. *D.* ".

Gli arruolati *L.* e *D.* che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in tutto l'articolo la dizione « Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » è sostituita dalla seguente: « Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi »;

b) nel primo comma le parole « Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero difesa-Marina »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto) ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale del C.E.M.M., destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La tabella *B* dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del C.E.M.M. è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può

con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

Per i sottufficiali abilitati « montatori artificieri » restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Per i sottufficiali abilitati « montatori » delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del C.E.M.M. è ridotto a dodici mesi.

(*È approvato*).

ART. 7.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto e quinto comma dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

« Il concorso ha luogo per esami sui programmi d'insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario ».

b) l'ultimo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito ».

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.

Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 6, per i sottufficiali e i volontari del C.E.M.M. i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi d'imbarco e se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialità di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 9.

Nei riguardi del personale del C.E.M.M. trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a parità di anzianità assoluta, dalla Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, rispettando in ogni caso, per il personale proveniente da uno stesso ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa.

Periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi.

GRADO da	GRADO a	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Cannonieri, fuochisti, palombari, incursori, nocchieri di porto, marinai	NOTE
sottocapo	sergente	2 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di comune e sottocapo.
2° capo	capo di 3ª classe	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e 2° capo.
capo di 2ª classe	capo di 1ª classe	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe.
capo di 1ª classe	sottotenente	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I nocchieri e i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Iozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); e Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda; e Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione con grado di sottotenente o tenente.

Su di esse in un primo tempo il Governo aveva espresso parere contrario, ma poi, mutato avviso, si è detto favorevole, con la riserva però di voler discutere a fondo il testo.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di portare a diretta conoscenza della Commissione il proprio meditato parere nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione di queste proposte di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè del personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari (2099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Data l'assenza del relatore onorevole Buffone, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico (2196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aereonautico.

Data l'assenza del relatore, onorevole Lucchesi, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulle proposte di legge:

CAIATI: « Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (857):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

CAIATI ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1693-*B*):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni » (2098):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Arnaud, Baldini, Bardini, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fornale, Gorreri, Landi, Leone Raffaele, Messe, Pietrobono, Sinesio e Villa.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI